

Allegato A deliberazione di C.C. n. 135 del 20.11.1998
composto di n. 41 facciate.

COMUNE DI CESENATICO

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI
PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE E
DI USO PUBBLICO.***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 135 del 20.11.1998

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. n. 1	Oggetto e campo di applicazione del Regolamento	pag. n.	6
Art. n. 2	Nozione di Centro Abitato	pag. n.	6

TITOLO II

DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I

CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Art. n. 3	Definizione di mezzi pubblicitari	pag. n.	7
Art. n. 4	Classificazione e collocazione dei mezzi pubblicitari	pag. n.	7
Art. n. 5	Impianti di pubblicità e propaganda	pag. n.	9

CAPO II

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Art. n. 6	Collocazione vietata	pag. n.	10
Art. n. 7	Collocazione ammessa	pag. n.	11
Art. n. 8	Criteri di individuazione degli spazi di collocazione	pag. n.	11
Art. n. 9	Piani e studi coordinati di arredo urbano	pag. n.	12
Art. n. 10	Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà	pag. n.	12
Art. n. 11	Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari	pag. n.	13
Art. n. 12	Caratteristiche particolari delle insegne	pag. n.	13
Art. n. 13	Caratteristiche delle tende e bacheche	pag. n.	14
Art. n. 14	Caratteristiche e installazione di targhe professionali, di esercizio pubblicitarie, e viarie	pag. n.	15

Art. n. 15	Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni	pag. n. 15
Art. n. 16	Disciplina dell'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali	pag. n. 16
Art. n. 17	Pubblicità fonica	pag. n. 18

CAPO III

DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. n. 18	Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine, standardi e bandiere	pag. n. 19
Art. n. 19	Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici	pag. n. 20
Art. n. 20	Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti	pag. n. 20
Art. n. 21	Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio	pag. n. 20
Art. n. 22	Stazioni di rifornimento di carburante	pag. n. 21
Art. n. 23	Disciplina delle tende	pag. n. 21
Art. n. 24	Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio	pag. n. 21

TITOLO III

COLLOCAZIONE DI FORME SU EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Art. n. 25	Norme generali	pag. n. 22
Art. n. 26	Collocazione insegne	pag. n. 23
Art. n. 27	Tende parasole	pag. n. 24
Art. n. 28	Collocazione di targhe professionali o di esercizio	pag. n. 24
Art. n. 29	Collocazione e caratteristiche delle bacheche	pag. n. 25
Art. n. 30	Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti fissi per le affissioni	pag. n. 25

TITOLO IV

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. n. 31	Competenza alla presentazione della domanda ed al rilascio dell'autorizzazione	pag. n. 26
Art. n. 32	Presentazione della domanda al Comune	pag. n. 27
Art. n. 33	Casi particolari	pag. n. 28
Art. n. 34	Rilascio dell'autorizzazione	pag. n. 28
Art. n. 35	Interventi di sostituzione e modifica	pag. n. 29
Art. n. 36	Termine di validità dell'autorizzazione	pag. n. 29
Art. n. 37	Rinnovo e subingresso	pag. n. 29
Art. n. 38	Obblighi del titolare dell'autorizzazione	pag. n. 30
Art. n. 39	Decadenza dell'autorizzazione	pag. n. 31
Art. n. 40	Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali	pag. n. 31

TITOLO V

VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE

Art. n. 41	Vigilanza	pag. n. 32
Art. n. 42	Sanzioni Amministrative	pag. n. 32
Art. n. 43	Sanzioni Amministrative in base al regolamento	pag. n. 32
Art. n. 44	Sanzioni accessorie	pag. n. 33
Art. n. 45	Ripristino dello stato dei luoghi	pag. n. 33

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. n. 46	Competenze del Settore Progettazione e Sviluppo del Territorio e del Settore Attività Produttive Turistico e Vigilanza	pag. n. 34
Art. n. 47	Norma transitoria	pag. n. 34
Art. n. 48	Entrata in vigore del regolamento	pag. n. 35

ALLEGATI GRAFICI

- Figura n. 1 Affissioni: I Formati
- Figura n. 2 Tabella a muro (esterna al Centro Storico)
- Figura n. 3 Stendardo Orizzontale, Stendardo Verticale, Poster
- Figura n. 4 Insegna Frontale (esterna al Centro Storico),
Insegne su edifici a copertura piana o spiovente (esterna al Centro Storico)
- Figura n. 5 Insegna a bandiera verticale o orizzontale (esterna a Centro Storico)
- Figura n. 6 Pannello viario informativo

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo n. 1

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati, lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, del Decreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507, nonché del D.P.R. n. 610 del 16.09.96 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione di tutta l'area delimitata dalla zonizzazione di "centro storico" (zona A), intendendosi inclusi nel presente regolamento gli edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.

Articolo n. 2

Nozioni di centro abitato

Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e definito ai sensi della deliberazione vigente.

TITOLO II

DISCIPLINA GENERALE DI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I

CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Articolo n. 3

Definizione di mezzi pubblicitari

Il presente regolamento fa propria la definizione di mezzi pubblicitari contenuta nell'art. 47 del regolamento di attuazione del codice della strada (D.P.R. 495/92), modificato con il D.P.R. 610/96 art. 37.

Articolo n. 4

Classificazione e collocazione dei mezzi pubblicitari

INSEGNE

1. Oltre a quanto stabilito nel precedente art. 3, le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
 - b) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
 - c) frontali;
 - d) frontali su edifici destinati a funzioni industriali, artigianali, commerciali all'ingrosso, direzionali, alberghiere e stabilimenti balneari;
 - e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste in servizio, anche non esclusivo di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:

- per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), fino al limite di mq. 6,00, quelle collocate non parallelamente all'asse stradale (punti a, b, e) non superiori cadauna a mq. 1,00;
- per quelle individuate al precedente punto d), mq. 20,00, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 50 mq.

5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate fuori dai centri abitati sono disciplinate dal Regolamento del Codice Stradale (art. 48)

La collocazione di insegne e la dimensione delle stesse, negli edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, viene disciplinata dagli articoli 25 e 30 del presente regolamento.

CARTELLI

La collocazione dei cartelli può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

MANIFESTI

La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI, BANDIERE

Oltre al titolo luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e le denominazioni di Enti, Associazioni, Ditte o sponsors in generale.

Circa l'installazione di striscioni si dovrà fare riferimento alle collocazioni individuate sommariamente come segue:

- Viale Carducci n. 3, - Viale delle Nazioni n. 1, - Viale Trento n. 1, - Viale Torino n. 1
 - Viale Roma n. 1, - Viale Bramante, Viale Mazzini, Viale Saffi n. 3, - s.s. 304 n. 1, -
 Via Città Gemellate n. 1, - Viale Magellano n. 1, - Viale Cavour n. 1, - Lungomare Ponente n. 1.

Tali elementi dovranno essere installati in strutture autonome ed idonee.

Articolo n. 5

Impianti di pubblicità o propaganda

1. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:

- a) **Targa di esercizio:** si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati nell'articolo 15, installata nella sede di esercizio dell'attività oppure nelle pertinenze accessorie di cui all'articolo 4, 2° comma, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
- b) **Targa pubblicitaria:** è definita come targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; disciplinato dal successivo art. 15;
- c) **Bacheca:** si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni, cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
- d) **Tende:** si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
- e) **Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo art. 10, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti da chiedere alla P.M.. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 12;
- f) **Impianto di insegne o targhe coordinate:** si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, di superficie e tipologia da definire mediante strumento attuativo;
- g) **Vetrofania:** si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte alfanumeriche di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;

2. Gli impianti fissi per le affissioni:

sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70x100 come indicato nelle figure n 1 e 2 (allegate) e saranno disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal Piano Generale degli

impianti previsto dall'art. 3 del D.L. del 15.11.1993 n. 507, secondo la presente tipologia:

- tipo “**poster**”: impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciali, (dimensioni ml. 6,00 x 2,80 come indicato nella fig. n 3);
 - tipo “**stendardo**”: impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni ml. 2,00 x 1,40), che verticalmente (dimensioni ml. 1,40 x 2,00), come indicato nella figura n 3;
 - tipo “**tabella**”: cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multipli di cm. 70 x 100;
3. La **pubblicità sui veicoli** è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D.L. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.
4. La **pubblicità fonica** è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 17 del presente Regolamento.

CAPO II

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo n. 6 Collocazione vietata

1. Oltre a quanto sancito all'art. 23 del Codice della Strada, nonché all'art. 51 del regolamento di attuazione del codice della Strada, modificato dall'art. 41 del D.P.R. 610/96 il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe di esercizio e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - in qualsiasi forma itinerante, intendendosi con ciò l'uso di mezzi pubblicitari corredati da frecce indicative localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. n° 11 nonché dal punto 2 art. 37 del D.P.R. 610/96 (preinsegna);
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche o quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'art. 5, è disciplinata, oltre che dal presente regolamento, anche dalle norme regolamentari in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

4. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio e di tutti gli altri mezzi pubblicitari è vietata sui parapetti di balconi, dentro le luci delle finestre, e nelle arcate frontali e di testa dei portici.

Articolo n. 7

Collocazione ammessa

La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari è di norma regolata dall'art. n° 51 del regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92).

Sulle strade di tipo E ed F, di cui all'art. n° 2 del D.L. 285/92, le distanze minime previste dal suddetto art. 51 sono così ridotte:

- a ml. 20,00 dei segnali stradali ed intersezioni nel caso in cui le successive intersezioni non consentano il predetto rispetto, potranno essere collocati in posizione mediana fatte salve le norme di sicurezza;
- a ml. 10,00 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari posti su palina su suolo pubblico;
- a ml. 20,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- a ml. 20,00 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;
- a ml. 3,00 dal limite della carreggiata; nel caso in cui lateralmente alla carreggiata ed in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento dei cartelli, insegne o altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore ai 3 metri dalla carreggiata costruzioni fisse, muri, filari di alberi di altezza non inferiore ai 3 metri è ammesso il posizionamento in allineamento con la costruzione fissa (muro, tronchi) intendendosi tale allineamento non superabile anche con elementi a sbalzo.

I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico, non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni del presente capo.

Per la collocazione di segnali di interesse pubblico (intendendosi di pubblica utilità) sono ammesse deroghe al presente regolamento

Articolo n. 8

Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.

Articolo n. 9
Piani e studi coordinati di arredo urbano

1. I mezzi di pubblicità e degli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora siano compresi in zone o edifici oggetto di piano o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
2. L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo n. 10
Collocazione di mezzi pubblicitari con caratteri di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati cartelli riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo articolo n. 33.
2. La domanda può essere presentata dallo Stato, dalla Regione e Provincia, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo stato, da Enti Pubblici, da associazioni sportive, partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni culturali e di volontariato.
3. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli articoli precedenti ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente ed alle 24 ore successive.
4. Per le attività dei teatri e musei comunali, per le mostre che si svolgono all'interno delle gallerie comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o similari posate direttamente al suolo. Inoltre sono consentiti in deroga alle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, del presente regolamento, i relativi cartelli informativi. Tale disposizione si applica anche nelle zone ed edifici di cui al Titolo III.
5. E' consentita con i limiti e le condizioni di cui sopra, l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari per l'attività di educazione stradale.

Articolo n. 11

Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico; essa è disciplinata agli articoli n. 49 e 50 del regolamento di attuazione del Codice della Strada.
2. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato su suolo pubblico non dato in uso a privati.
Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme urbanistico-edilizie, l'istruttoria del Settore Progettazione e Sviluppo del Territorio costituisce presupposto indispensabile per il rilascio del necessario provvedimento amministrativo.
3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Articolo n. 12

Caratteristiche particolari delle insegne

1. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 5,10 (fig. n. 5).
2. E' ammessa un'altezza minima da terra, per i percorsi esclusivamente pedonali di ml. 2,20, nel caso in cui vi siano corpi aggettanti (balconi, pensiline, ecc.), che non consentano il rispetto dell'altezza di ml. 3,00 di cui al comma precedente.
3. La distanza dal bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20.
4. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso (Fig. n. 4).
5. In edifici ad esclusiva destinazione industriale, artigianale, direzionale, alberghiera e commerciale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio, con presentazione del progetto di facciata per la verifica di competenza. (Fig. n. 4). Negli edifici, invece, destinati prevalentemente a funzioni direzionali, devono essere installati esclusivamente impianti di pubblicità, riferiti alle attività da insediare o insediate, mediante strutture coordinate.

6. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1° e 2° del presente articolo.
7. E' vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 36, 2° comma.
8. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici.
9. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici) possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio e quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione, rispettando, in tali ultimi casi, le procedure del presente regolamento. Possono avere dimensioni massime di mt. 1,00 x 2,00 e devono essere installate nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi; non devono riportare alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista un servizio di pronto soccorso. Gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo tale da dare un messaggio variabile.
10. Tutte le insegne di cui al presente regolamento non devono essere intermittenti o lampeggianti.

Articolo n. 13

Caratteristiche delle tende e bacheche

1. Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20 ovvero dal piano stradale in assenza di marciapiede, escluse le parti mobili, che potranno discendere non oltre 50 cm., sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed un aggetto inferiore di almeno cm. 20 alla larghezza del marciapiede, comunque non superiore a ml. 2,00. In strade prive di marciapiede l'aggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di ml. 1,00 e comunque non interessare il piano viario.
2. E' ammessa l'installazione di bacheche in conformità alle disposizioni di cui all'art. n. 5.
3. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.

Articolo n. 14

Caratteristiche e installazione di targhe professionali, di esercizio, pubblicitarie, viarie.

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm 40 x 40, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. n. 28.
2. Le targhe concernenti le attività professionali sanitarie (professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) esercitate in studi professionali, singoli o associati, nel rispetto delle dimensioni di cui al precedente comma, devono essere composte in caratteri "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm. 8,00; avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
3. Le targhe concernenti le strutture sanitarie, già definite al precedente art. 12 comma 9°, devono rispettare le dimensioni di cui sopra ed essere comprese in caratteri "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm. 12,00, avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione; eventualmente, possono riportare la denominazione e la ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa. Nel caso in cui la targa si riferisca ad una struttura sanitaria con specifiche attività medico-chirurgiche e con prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nella struttura stessa, il testo nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm. 8,00, salvo che per il Direttore Sanitario.
4. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 60 x 20. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.
5. Le targhe viarie devono avere dimensioni di cm 60 x 20.

Articolo n. 15

Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. Per gli **impianti fissi "tipo Tabella"**, collocati a muro sulle facciate degli edifici o su altri manufatti, individuati e delimitati da una cornice, è da prevedersi l'utilizzo del modello come rappresentato a titolo esemplificativo nella Fig. n. 2.
2. Gli **impianti fissi "tipo standard"** dovranno essere conformi alle caratteristiche per essi previste e indicate nel modello raffigurato nella Fig. n° 3. La struttura di sostegno dovrà essere realizzata con frontalino metallico a sezione circolare senza discontinuità superiore in modo da conferire all'insieme un maggiore grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore preferibilmente verde, e comunque da determinarsi anche in rapporto al luogo in cui essa viene installata. Il

pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di ml. 1,40x2,00 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e trasporto in loco. L'impianto dovrà inoltre essere dotato di una targhetta bifacciale indicante il Comune di appartenenza e il numero identificativo dell'impianto stesso.

3. Gli **impianti per affissioni "tipo poster"** rappresentati a titolo esemplificativo alla Fig. n° 3 sono costituiti principalmente da un pannello delle dimensioni standard di ml. 6,00 x 2,80 racchiuso da una cornice in materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da uno o al massimo due montanti (con coloritura identica alle cornici), tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato.

Articolo n. 16

Disciplina dell'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali

1. Il presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, disciplina l'affissione dei manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali. Per "periodo elettorale" si intende l'arco di tempo compreso tra la data di assegnazione degli spazi per l'affissione di manifesti di propaganda elettorale, ai sensi della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 ed il giorno della votazione. Al di fuori del periodo di cui al comma 2, l'affissione di manifesti politici può avvenire con le modalità e negli spazi predisposti sulla base del presente articolo.
2. Il manifesto politico è un elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, aventi almeno uno dei requisiti di cui al comma 3.
3. Determina il carattere politico di un manifesto:
 - a) la riproduzione, in qualsiasi dimensione, di simboli di partiti, raggruppamenti o gruppi politici e movimenti politici;
 - b) gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo politico od elettorale;
 - c) la stampa di vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento anche indiretto alla propaganda politica elettorale;
 - d) la sola indicazione di denominazione di partiti o gruppi politici o nomi di candidati;
 - e) la riproduzione, in qualsiasi dimensione, di contrassegni di liste o candidature;

- f) la trattazione di argomenti, da chiunque operata, che abbia come scopo quello di orientare la popolazione ad effettuare direttamente o indirettamente una scelta politica.
4. Non sono considerati manifesti politici quelli posti in essere dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, nell'esercizio della propria attività istituzionale.
5. La predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici, al di fuori dei periodi elettorali, di cui al comma n. 2, si realizza riservando una quota degli impianti di cui all'art. 16 del presente regolamento. Il gestore degli impianti di pubblica affissione deve riservare il 15% degli spazi destinati alla affissione di manifesti per l'esposizione di stampati aventi le caratteristiche di cui all'art. n. 2. La riserva deve avvenire mediante l'individuazione cartografica dell'ubicazione dell'impianto e del numero degli spazi di ogni impianto; la suddivisione dell'intero territorio comunale deve avvenire in modo tale che siano situati nelle località più frequentate, con equa proporzione per tutto l'abitato. Ogni impianto destinato alle affissioni politiche deve essere contraddistinto in modo inequivocabile affinché chiunque possa denunciare l'abuso del loro utilizzo. I manifesti politici vanno affissi secondo l'ordine di presentazione al gestore degli impianti e restano pubblicati per un periodo massimo di giorni venti (20). Il numero dei manifesti politici che, di volta in volta, vengono presentati al gestore degli impianti pubblicitari per la loro affissione non può coprire più del 30% della quota di spazi generale riservata per gli scopi, di cui al presente articolo. Nel caso di richiesta di riproposizione del medesimo manifesto per ulteriori periodi aggiuntivi, della durata di cui al comma 3, è data priorità di affissione a quei manifesti politici, eventualmente intervenuti, che non fosse stato possibile affiggere per la mancanza di spazi disponibili.
6. E' consentita l'affissione di manifesti politici presso le sedi dei partiti, gruppi e movimenti politici, organizzazioni sindacali ed associazioni di categoria. L'affissione è altresì consentita presso bar, circoli ricreativi e luoghi di ritrovo, di carattere pubblico, gestiti dai soggetti di cui al comma precedente. I manifesti politici possono essere pure affissi nelle bacheche e vetrinette dei medesimi organismi. In occasione di assemblee pubbliche, comizi, riunioni politiche di qualsiasi natura, ivi comprese la raccolta di firma o la distribuzione di materiale politico in luogo pubblico o aperto al pubblico, è consentito affiggere manifesti politici nell'ambito delimitato dei luoghi in cui è stata autorizzata la manifestazione o l'iniziativa. L'affissione deve avvenire con il carattere della provvisorietà nel senso che i manifesti devono essere affissi su plance mobili o in altro modo che consenta di rimuoverli al termine dell'evento, di cui trattasi. L'organizzazione di festivals o pubblici intrattenimenti operata dai soggetti di cui al comma precedente gode delle deroghe suddette.

7. Prescindendo dalle sanzioni amministrative a carico dei responsabili, il Sindaco provvede a far defiggere i manifesti politici indebitamente affissi in luoghi diversi da quelli individuati con il presente articolo. Le spese di defissione sono poste a carico dei responsabili. Il responsabile è individuato nella figura del committente indicato nell'art. 3 della legge n. 515 del 10.12.93.
8. Alle violazioni alle norme del presente articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dagli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934, n. 383, fatte salve le sanzioni previste all'art. 24 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e quelle previste dal codice penale.
9. Il gestore degli impianti di pubblicità opererà le affissioni liberamente fino a quando non verrà acquisita agli atti del Comune l'individuazione cartografica dell'ubicazione degli impianti specificatamente destinati all'affissione di manifesti politici, di cui al precedente comma 5. Ai fini dell'individuazione cartografica dell'ubicazione degli impianti specificatamente destinati all'affissione di manifesti politici sono assegnati 120 giorni per adempiere in proposito, tale adempimento sarà svolto dal Comune. Dalla data di esecutività dell'atto deliberativo con il quale la Giunta Municipale provvederà all'approvazione del predetto piano cartografico, in cui siano individuati gli spazi speciali, l'affissione di manifesti politici avrà luogo secondo il dettato del presente articolo.

Articolo n. 17 **Pubblicità fonica**

1. La pubblicità fonica è autorizzata dal Settore Attività Produttive Turismo e Vigilanza;
2. All'interno dei centri abitati sono disposte le seguenti limitazioni:
è vietata ogni forma di pubblicità fonica nel periodo 1° giugno - 30 settembre;
durante il restante periodo dell'anno, è consentita per promuovere iniziative a carattere culturale, sociale, sportivo, folcloristico, turistico, ricreativo, politico, organizzate da enti, associazioni di categoria, organizzazioni varie, circoli culturali e clubs sportivi, partiti e sindacati.
3. La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, salvo ulteriori prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
4. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

CAPO III

DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo n. 18

Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine, standardi e bandiere

1. L'esposizione di striscioni, locandine, standardi e bandiere è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltretutto durante la settimana precedente e alle 24 ore successive.
Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
2. Le distanze dei cartelli dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:
 - Fuori centro abitato: ml. 50,00;
 - Centro Abitato: ml. 12,50;
3. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 12, 5° comma, in riferimento alle distanze da rispettare.
4. Nel territorio comunale, per rendere più agibili i nuovi marciapiedi pubblici, non potranno essere collocate strutture a sostegno di insegne luminose o pubblicitarie con l'esclusione di quelle necessarie per l'individuazione delle farmacie, dei pubblici servizi e delle strutture in concessione per il servizio di impianti e mezzi pubblicitari. Tali sostegni potranno essere collocati solo in suolo privato e in conformità a quanto previsto dal presente regolamento. Le strutture a sostegno delle insegne esistenti nei marciapiedi del tratto oggetto del presente articolo, dovranno essere immediatamente rimosse, previa diffida, a cura e spese dei proprietari.
5. L'integrazione alla pubblica illuminazione potrà avvenire esclusivamente con corpi illuminanti tali da garantire uniformità di stile e con posizionamento conforme alle disposizioni che verranno impartite dal Servizio Comunale competente in materia di pubblica illuminazione, tra cui:
 - a) ad una altezza minima di ml. 2,20 dal piano del marciapiede pubblico a partire dal filo inferiore della lanterna;
 - b) a sbraccio verso la proprietà pubblica purché rimangano all'interno del filo della proprietà privata.
6. Le insegne potranno essere del tipo a illuminazione indiretta e/o diretta e conformi a quanto previsto dal presente regolamento.
7. E' consentita l'installazione di pannelli informativi del tipo raffigurato allo schema n. 6 allegato.

Articolo n. 19
Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni di vario genere, limitatamente al momento di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
2. Per essi non si applica l'articolo n. 6.
3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo n. 20
Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

1. Lungo le strade e in prossimità di esse è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altro, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore ad 1 mq.

Articolo n. 21
Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D.L. 30.04.1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 3% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime; mentre sulle strade di tipo C e F, definite come sopra, la superficie non può superare il 18 %.
2. Nelle strade di tipo D ed E, come definite in precedenza, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupare.
3. Nelle aree comunali è ammessa, la collocazione di pannelli informativi riportanti la toponomastica dei luoghi per informazioni di pubblico interesse entro i limiti di mq. 6,00.
4. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie

massima di mq. 4,00, e deve rispettare la distanza minima di ml. 100,00 da tutti gli altri cartelli e mezzi pubblicitari.

Articolo n. 22

Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazioni di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal 4° comma del precedente articolo, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a ml. 20,00.

Articolo n. 23

Disciplina delle tende

Le tende possono riportare scritte pubblicitarie.

Articolo n. 24

Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio

1. L'eventuale pubblicità su strutture a carattere provvisorio, con carattere di stagionalità, è approvata contestualmente alla richiesta di collocazione della struttura stessa.

TITOLO III

COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE SU EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Articolo n. 25 Norme generali

1. Le norme del presente Titolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie negli edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.
2. In edifici di interesse storico, artistico, culturale, ambientale, è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio.
3. Sono vietate:
 - a) la collocazione di insegne su palina;
 - b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferentesi a uffici postali, posti telefonici pubblici, farmacie, tabacchi, alberghi, nonché quanto previsto al successivo art. n. 26;
 - c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, finestre;
 - d) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 28 del presente regolamento;
 - e) l'installazione di segni orizzontali reclamistici;
 - f) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;
 - g) l'installazione di sistemi mobili di informazioni o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e similari;
 - h) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo ad eccezione di quelle collocate a muro, relative alle informazioni cinematografiche e di spettacolo, nonché quelle relative all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
 - i) l'utilizzo di fonti luminose, diverse dalle insegne, dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica;
 - j) l'installazione di tende a capottina;
4. Sono inoltre consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio o a muro, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in consiglio Comunale ed associazioni di volontariato, culturali, sportive e organizzazioni sindacali.

Articolo n. 26

Collocazione di insegne

1. Le insegne murali possono essere di tre tipi:

- a) insegne con lettere scatolari in rame, costituite da elementi singoli, con facciata illuminata indirettamente e poste su controtelaio murale. Le dimensioni di ingombro massimo potranno essere cm. 50 per l'altezza e cm. 350 per la lunghezza, in ogni caso non dovranno superare in larghezza l'ampiezza del filo interno del vano vetrina.
- b) insegna con lettere a pittura murale, poste all'interno di un riquadro ad uso cornice, con colore di fondo chiaro, con caratteri che dovranno sempre ottenere parere preventivo da parte della Commissione d'Ornato. Le dimensioni di ingombro dovranno essere quelle previste al precedente capoverso.
- c) insegna costituita da un elemento in materiale di rame o in P.V.C. da porre a nastro all'interno della parte superiore della vetrina. Le dimensioni d'ingombro massimo sono identiche a quelle del precedente capoverso a).

2) Insegne a bandiera:

- a) dovranno essere costituite da un supporto ad uso braccio a mensola in materiale di ferro o di ghisa, per una sporgenza massima dal filo del muro pari a ml. 1,50, a supporto dell'insegna costituita da un pannello in lamiera colorata, smaltata o similare, delle dimensioni massime di ingombro pari a mq. 1,00 ed illuminate da faretti laterali, collocati debitamente nella muratura.

3) Insegne convenzionali:

- a) Le insegne convenzionali a bandiera orizzontale o verticale relative a posti telefonici pubblici, sali e tabacchi, farmacie e posti di pronto soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente.
- b) Per gli alberghi devono utilizzarsi insegne tipo "a bandiera orizzontale" di dimensione massime, comprese la struttura, di ml. 1,20 x 1,00, con scritta riprodotte il logo della denominazione e le stelle di categoria, comunque in un solo esemplare.

Articolo n. 27

Tende parasole

1. Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20 ovvero dal piano stradale in assenza di marciapiede, escluse le parti mobili che potranno discendere non oltre 50 cm., sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed un oggetto inferiore di almeno cm. 20 alla larghezza del marciapiede, comunque non superiore a ml. 2,00. In strade prive di marciapiede l'oggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di ml. 1,00.
2. La larghezza della tenda dovrà essere contenuta all'interno delle proiezioni verticali del vano vetrina e collocata esclusivamente al di sopra del predetto vano; essere costituita da elementi estensibili obliqui rispetto al piano verticale dei muri del fabbricato, con struttura in metallo colore grafite e tessuto in tela, nei colori canapa, rosso bruno, verde scuro ed a fasce colorate nei colori predetti intercalati da tonalità chiare. E' vietata la collocazione di protezioni laterali. Per la collocazione delle tende si applica l'art. n 33. Nel caso di aperture a tutto sesto la tenda è da collocarsi all'imposta dell'arco e non sopra di essa per consentire la lettura dei fronti esterni.
3. E' vietato l'uso di tende fisse a protezione degli occhi dei portici. È consentito il solo uso di tende in tela mobili per tutta la loro ampiezza, nei colori canapa, rosso bruno, verde scuro, comunque prive di messaggi pubblicitari.
4. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.
5. Le tende da installare su differenti vetrine di un medesimo prospetto dovranno essere progettate e realizzate con materiali, forme e colori coordinati.

Articolo n. 28

Collocazione di targhe professionali o di esercizio

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate in ottone o materiale ceramico.
2. La dimensione massima delle targhe è di cm. 20 in altezza e cm. 30 in larghezza e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi.
3. Le targhe da posizionare sullo stesso edificio dovranno essere dello stesso materiale e convenientemente raggruppate.

Articolo n. 29
Collocazione e caratteristiche delle bacheche

1. E' ammessa l'installazione di bacheche a muro ad utilizzo esclusivo per l'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
2. La dimensione massima della bacheca non può superare i mq. 0,80 ed essere in unico esemplare per esercizio;
3. Per le bacheche nel Centro Storico valgono le disposizioni del precedente art. n. 13, comma 3°, la dimensione massima non può superare i mq. 0,80.

Articolo n. 30
Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 è effettuata negli impianti fissi per le affissioni, di cui all'art. 5, 2° comma, da realizzarsi secondo le seguenti tipologie, la cui collocazione sarà disciplinata dal piano generale degli impianti previsto dall'art. 3 del D.L. 15.11.1993 n 507:
 - tipo "tabella": quadro monofacciale in lamiera o altro materiale con cornice perimetrale metallica colore grafite, dotata di targhetta "fregio", destinata a contenere il numero identificativo dell'impianto, la quale si svilupperà nel perimetro complessivo, nel caso di moduli multipli. E' da prevedersi l'utilizzo del modello esemplificativo nella Fig. n ° 1, sviluppato su di un numero massimo di due multipli di cm. 70x100.
 - tipo "standard": impianto realizzato con struttura portante in tubo di acciaio a sezione circolare verniciato colore grafite opaco, la cui intelaiatura sarà completata da un traverso dello stesso tipo collegato ai montanti; nel pannello per l'affissione, da realizzarsi con materiale durevole, potrà altresì impiegarsi una cornucce in metallo, di adeguata sezione: l'impianto dovrà inoltre essere completato da una tabella bifacciale con funzione di contenimento del numero identificativo della stesso. Le dimensioni massime consentite sono ml. 1,40 x 2,00, come rappresentato a titolo esemplificativo nella figura n 3.
 - E' vietato l'utilizzo di impianti fissi tipo "poster".

TITOLO IV

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo n. 31

Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda, anche a messaggio variabile ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Fuori centro abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente e rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine:
 - per le strade e le autostrade statali, alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
 - per le autostrade in concessione, alla società concessionaria;
 - per le strade militari, al comando territoriale competente;
3. All'interno del centro abitato, di cui all'art. 2, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.
4. Per tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. n. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Articolo n. 32
Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, da compilarsi anche sugli appositi moduli, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata al Comune, corredata dei seguenti documenti:
 - a) elaborato grafico quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia.
 - b) bozzetto in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
 - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante.
 - d) planimetria aerofotogrammetrica, in scala 1:2.000 ed in duplice copia, ove è riportata la posizione esatta nella quale si richiede l'autorizzazione alla installazione, che potranno essere richieste al Comune.
 - e) autodichiarazione redatta ai sensi di Legge 4.01.1968 n. 15, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata.
 - f) copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.03.1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi da presentare prima dell'entrata in esercizio dell'impianto.
 - g) copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora previsto.
 - h) parere della Soprintendenza ai beni Ambientali ed Architettonici della Regione Emilia-Romagna, qualora previsto.
2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta, qualora il Comune assegni ad un unico soggetto il servizio di installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico si potrà derogare alla presente prescrizione;
3. La domanda di installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla legge 5.02.1992 n. 175 (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e associazioni professionali fra sanitari; targhe o insegne per case di cura

private, gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve essere corredata di nulla osta rilasciato dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente.

Articolo n 33

Casi particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, standardi, bandierine, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità o stagionalità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), d), e), g) e h) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.
2. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti l'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscano pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione dell'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento, avendo quale riferimento il Settore Attività Produttive, Turismo e Vigilanza.

Articolo 34

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dal responsabile dirigente del Settore Progettazione e Sviluppo del Territorio, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.
2. Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree assoggettati a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse

storico, artistico e culturale, l'autorizzazione è rilasciata, previa acquisizione del parere del competente organo di tutela del vincolo.

3. L'autorizzazione per la pubblicità fonica è rilasciata dal Settore Attività Produttive Turismo e Vigilanza.

Articolo n. 35

Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve darne comunicazione, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.
2. La procedura di cui sopra non si applica per gli interventi di modifica e sostituzione di cui al Titolo III.

Articolo n. 36

Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 29 (ventinove) anni dalla data del rilascio.

Art. 37

Rinnovo e subingresso

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ad altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autorizzazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e), dell'art. 32, 1° comma, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 32.

4. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare entro 30 giorni apposita domanda corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti quanto indicato nell'art. n. 32, 1° comma, lettera e), e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

Articolo n. 38 **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.
5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Articolo n. 39
Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o la irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario alle attività cui esso inerisce;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio della autorizzazione;
 - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

Articolo n. 40
**Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari
in vista di strade comunali**

- 1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari in vista di strade di proprietà del Comune di Cesenatico, gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda al Competente Ufficio allegando la documentazione di cui all'art. 32, 1° comma, lettere a), b), c), e d).
- 2. Entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nulla osta o il diniego dello stesso.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo n. 41

Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla conformità al progetto dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. Ogni inosservanza alle norme del presente Regolamento verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689.
3. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo n. 42

Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, del Codice della Strada e dall'art. 24 del D. Lgs. 15.11.93, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo n. 43

Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento previste in deroga al Codice della Strada e relativo regolamento delle modalità e prescrizioni contenute nella autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000 da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.81, n. 689.
2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

Articolo n. 44
Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Sindaco, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine intimato all'atto dell'accertamento.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.
3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Articolo n. 45
Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire in pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo n. 46

Competenze del Settore Progettazione e Sviluppo del Territorio

1. Il Settore Progettazione e Sviluppo del Territorio esamina per competenza:
 - strutture costituenti manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme urbanistico - edilizie;
 - collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile;
 - opere da realizzarsi su edifici o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale;
2. Il Settore Attività Produttive, Turismo e Vigilanza esamina per competenza la richiesta di autorizzazione inerenti la pubblicità fonica.
3. Il Settore Attività Produttive Turismo e Vigilanza, vigila sul rispetto del presente regolamento ed applica le sanzioni previste.

Articolo n. 47

Norma Transitoria

1. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.
2. Le insegne esistenti dovranno essere adeguate al presente regolamento qualora vengano rimosse, sostituite o modificate sostanzialmente.
3. Le insegne intermittenti o lampeggianti esistenti dovranno restare in servizio fino e non oltre le ore 24.00 di ciascuna giornata con interruzione della fonte luminosa dalle ore 0.00 alle ore 8.00.

Articolo n. 48
Entrata in vigore del regolamento


1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.
2. Fermo restando il termine di cui all'art. 234 del Codice della Strada, l'adeguamento alle norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore, dovrà essere effettuato in caso di qualsiasi loro modifica sostanziale e/o sostituzione.
3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

FIGURA N 1 AFFISSIONI: I FORMATI


L'affissione si sviluppa su multipli di cm. 70x100.
Da qui i formati successivi cm. 100x140, cm.140x200 sino al poster di m.6,00x2,80




1 foglio
cm.70x100




2 fogli
cm.100x140



4 fogli
cm.140x200



4 fogli
cm.200x140



24 fogli
m.6,00x2,80

FIGURA N 2 TABELLA A MURO (ESTERNA AL CENTRO STORICO)




Tabella a muro (max 3 moduli)






Tabella a muro (max di moduli secondo le condizioni dei luoghi)




Profilo in plastica per tabella a muro

FIGURA N 3 STENDARDO ORIZZONTALE, STENDARDO
VERTICALE, POSTER

STENDARDO
ORIZZONTALE



STENDARDO
VERTICALE



Poster





FIGURA N 4 INSEGNA FRONTALE
(esterna al Centro Storico)



INSEGNE SU EDIFICI A COPERTURA PIANA
(esterna al Centro Storico)




FIGURA N 5

INSEGNA A BANDIERA VERTICALE
□ ORIZZONTALE (esterna al C. S.)





FIGURA N 6 PANNELLO VIARIO INFORMATIVO

